International Fiscal Association
Sezione italiana

Incontri di diritto tributario internazionale

Trend accertativi in materia di fiscalità internazionale
12 ottobre 2026

Relatore: Irene Pellecchia
Moderatore: Gabriele Escalar

Indice

1	**Introduzione**	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028 Convenzione triennale per gli esercizi 2026-2028 stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione
2	**Caso A**	Stabile organizzazione Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA
3	**Caso B**	Dividendi – Requisiti applicazione Direttiva Madre-Figlia
4	**Caso C**	Interessi – Esenzione da imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996
5	**Caso D**	Residenza delle persone fisiche – Verifiche *post* D.Lgs. 209/2023
6	**Caso E**	Regime IVA delle commissioni di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione a seguito della Decisione Corte Generale EU T-184/2025

IFA © 2026

1. Introduzione

1. Introduzione (1 di 5)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028

«*In un'ottica di medio-lungo periodo, la* ***riduzione della propensione all'evasione*** *appare marcata e persistente e pari ad un terzo circa del valore osservato in occasione del picco del 2004 (38,3%) nonché interamente concentrata nella fattispecie della omessa o infedele dichiarazione (risultando relativamente stabile la fattispecie dell'omesso versamento). Essa appare attribuibile, in primo luogo, alla riduzione dell'evasione dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP (più che dimezzate nel corso dell'ultimo ventennio). Più contenuta la riduzione dell'evasione dell'IRPEF sui redditi da lavoro autonomo e di impresa (e prossima al 5% nel corso degli ultimi due decenni)*».

«***La lotta all'evasione proseguirà anche sul piano europeo e internazionale e i controlli saranno sempre più efficaci e orientati verso quei fenomeni maggiormente insidiosi****, quali i casi di evasione totale, le frodi IVA (soprattutto di tipo organizzato ovvero attuate attraverso piattaforme digitali)* ***e le forme più aggressive di evasione fiscale internazionale, attuate attraverso l'esterovestizione della residenza fiscale, le stabili organizzazioni non dichiarate e l'occultamento di patrimoni all'estero****, anche mediante l'utilizzo di crypto asset*».

Il Dipartimento delle Finanze, negli ambiti di competenza, assicurerà : *«(…)* ***il potenziamento della cooperazione amministrativa*** *tra le amministrazioni fiscali finalizzata alla trasparenza, attraverso lo scambio di informazioni, proseguendo le attività necessarie volte a garantire la conformità degli* ***scambi di informazioni, automatici e su richiesta, agli standard europei e internazionali***»

IFA © 2026

1. Introduzione (2 di 5)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028

Agenzia delle entrate

«*Il recupero di gettito fiscale, derivante dalle attività di prevenzione e da una più efficace azione di controllo (…) sarà conseguito, da un lato, con l'ampliamento dei servizi erogati per favorire la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e la promozione della tax compliance e, dall'altro, con il* ***miglioramento dell'analisi del rischio e il potenziamento del sistema informativo della fiscalità e dell'interoperabilità tra le banche dati disponibili***».

«*La valutazione del rischio di non compliance e il monitoraggio dei soggetti a elevata pericolosità fiscale si baseranno anche sullo (…)* ***scambio automatico obbligatorio con le Amministrazioni fiscali estere****. A quest'ultimo riguardo, sarà incrementato il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale relativi all'utilizzo dei dati che derivano dallo scambio automatico di informazioni, tra cui quelle pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS),* ***per contrastare i fenomeni di evasione internazionale, l'illecita detenzione di patrimoni e le attività finanziarie fuori dei confini nazionali nonché le fittizie residenze all'estero*** *e sarà dato impulso all'acquisizione anche massiva di dati e notizie sui movimenti transfrontalieri che consentano di intercettare comportamenti fiscali illeciti*».

1. Introduzione (3 di 5)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028

La **Guardia di finanza** contrasterà, «*in modo mirato e selettivo, l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, concentrando prioritariamente la propria azione sui comportamenti maggiormente lesivi degli interessi erariali, come le frodi IVA, le indebite compensazioni e gli altri illeciti connessi alla circolazione dei crediti d'imposta fittizi (…), la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonché i fenomeni interpositori connessi alle illecite somministrazioni di manodopera e ai distacchi di personale non genuini, sull'economia sommersa, soprattutto nella forma dell'evasione c.d. "con consenso", e sul lavoro sommerso (…) nonché sulle grandi manovre di evasione ed elusione fiscale internazionale, con specifico riferimento al segmento delle piattaforme digitali*».

Inoltre, saranno «*valorizzati i dati e le notizie acquisiti attraverso la **rete di Esperti dislocati presso le ambasciate italiane**, nonché le informazioni ottenute mediante i canali della cooperazione amministrativa europea e internazionale ai fini fiscali come quelle derivanti dallo **scambio automatico con le Amministrazioni fiscali estere** che, grazie ai recenti interventi normativi in ambito unionale, **consentirà - a regime - di disporre** per finalità di controllo tributario e analisi del rischio di evasione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sulle imposte integrative presentate dai gruppi multinazionali nei Paesi membri in cui sono stati costituiti ovvero nel cui ambito è ubicata la società capogruppo*»

IFA © 2026

1. Introduzione (4 di 5)
Convenzione triennale per gli esercizi 2026-2028 stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione

«La valutazione del rischio di non compliance e il monitoraggio dei soggetti a elevata pericolosità fiscale si baseranno anche sullo sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo di informazioni presenti nel ***Sistema informativo della fiscalità*** *(…) nonché da quelle provenienti da enti esterni, incluse quelle derivanti dallo* ***scambio automatico obbligatorio con le Amministrazioni fiscali estere****. A quest'ultimo riguardo, sarà incrementato il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale relativi all'utilizzo dei dati che derivano dallo scambio automatico di informazioni, tra cui quelle pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS), per contrastare i fenomeni di evasione internazionale, l'illecita detenzione di patrimoni e le attività finanziarie fuori dei confini nazionali nonché le fittizie residenze all'estero e sarà dato impulso* ***all'acquisizione anche massiva di dati e notizie sui movimenti transfrontalieri*** *che consentano di intercettare comportamenti fiscali illeciti».*

L'Italia è in prima linea in ambito multilaterale, promuovendo, assieme ai Paesi del G5 la lotta all'evasione fiscale. In tale prospettiva, tutta l'Amministrazione finanziaria è coinvolta nell'obiettivo di attuare tale impegno con mezzi idonei.

IFA © 2026

1. Introduzione (5 di 5)
Convenzione triennale per gli esercizi 2026-2028 stipulata tra il Ministero dell0Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione

Obiettivo n. 7		Indicatori	Risultato atteso 2026	Peso *performance*	Peso incentivazione	Incentivazione indicatore €/mln
Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale	STRATEGICI	Numero dei soggetti sottoposti ad analisi congiuntamente alla Guardia di Finanza ai fini della rispettiva attività di controllo	75.000	12	30	2,46
		Tasso di incremento dei controlli ordinari rispetto all'anno 2024 (II.DD., IVA e IRAP)	18%	10	25	2,05
		Numero di controlli sostanziali (controlli ordinari II.DD., IVA e IRAP, controlli parziali automatizzati, controlli sostanziali registro e controlli crediti d'imposta/contributi fondo perduto, atti di contestazione e irrogazione sanzioni, atti, schemi, inviti/questionari e PVC con ravvedimento totale)	530.000	10	25	2,05
		Numero di partite IVA chiuse (art. 35, commi 15-*bis* e 15-*bis* 1 DPR 633/1972)	9.000	8	20	1,64

IFA © 2026

2. Caso A

Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch italiana

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch italiana

Introduzione

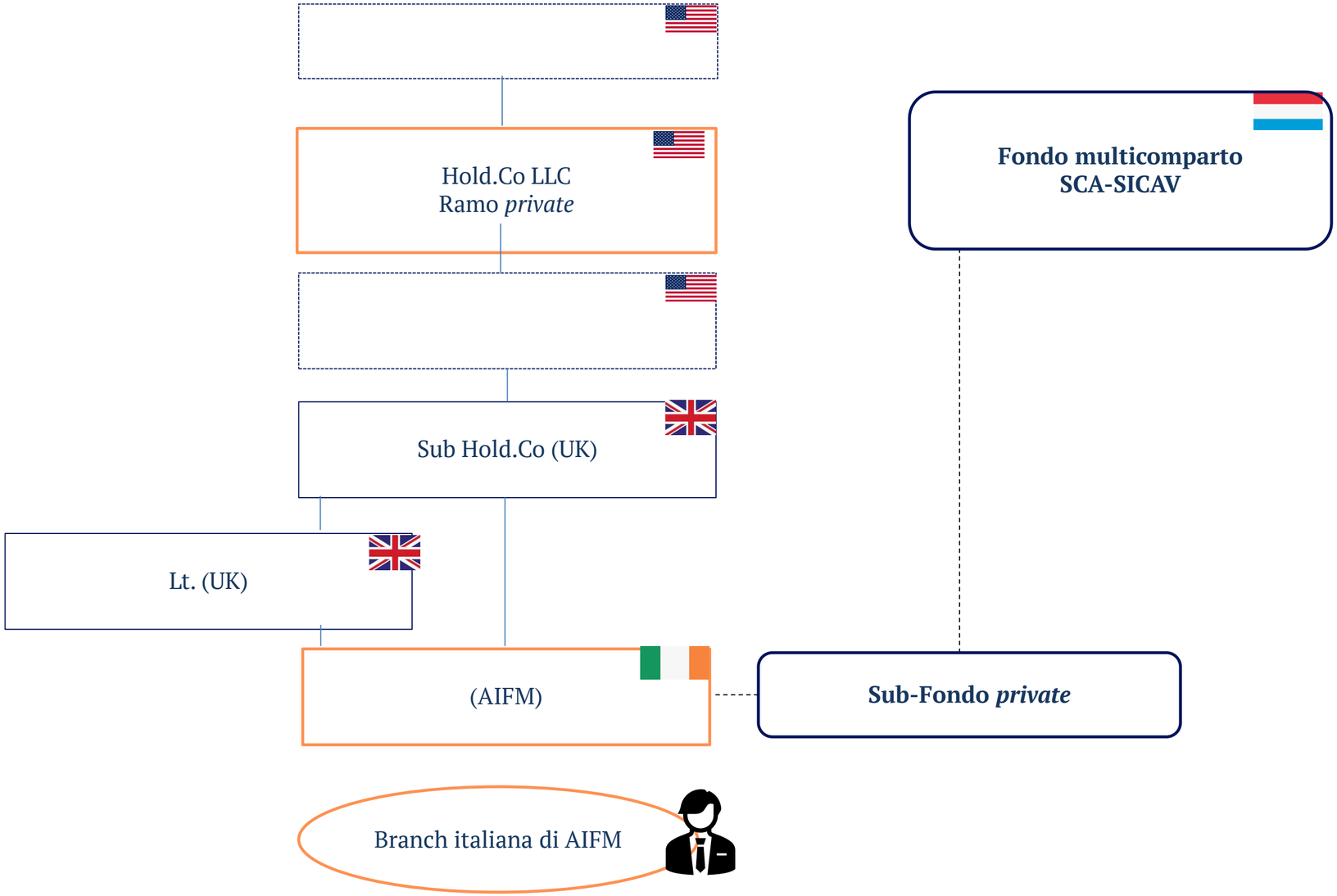

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Fattispecie

- ✓ *Branch* italiana composta da tre unità operative a se stanti: Investment, Real Estate e Private
- ✓ La Divisione *private* si occupa di individuare società finanziabili con operazioni a lungo termine, che consentano una differenziazione rispetto al canale bancario e si avvale di un *managing director* e di cinque professionisti, tutti italiani
- ✓ L'ufficio legale si trova a Londra; il *Pricing Committe* e le funzioni apicali sono localizzate negli Stati Uniti

Il diffondersi di un orientamento accertativo nei confronti di strutture analoghe operanti nel settore creditizio fa emergere l'opportunità di una verifica preliminare della correttezza della *policy* di gruppo

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Inquadramento normativo, giurisprudenziale e di prassi (1 di 2)

- **Articolo 162 del D.P.R. n. 917/1986**

- **Articolo 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio**, come modificato dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione delle misure relative ai trattati fiscali volte a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili **(MLI)**, che ha recepito le raccomandazioni contenute nel Rapporto Finale relativo **all'Azione 7 del progetto BEPS** ("*Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status*")

L'impresa estera è considerata dotata di una stabile organizzazione personale in Italia per le attività svolte dalla persona per suo conto, salvo che tali attività abbiano carattere **preparatorio o ausiliario**.

Il criterio determinante per stabilire se un'attività abbia natura preparatoria o ausiliaria consiste nel verificare se essa rappresenti o meno una parte essenziale e significativa dell'attività complessiva dell'impresa estera. Pertanto, quando le attività svolte in Italia coincidono con l'oggetto principale dell'impresa, esse non possono essere considerate preparatorie o ausiliarie.

! Sebbene la normativa italiana abbia recepito la nuova definizione di stabile organizzazione personale prevista dal Modello OCSE, **l'Italia ha formulato una riserva** rispetto all'applicazione di tale definizione nell'ambito delle **Convenzioni contro le doppie imposizioni coperte dal MLI**.

Nell'accertare l'esistenza di una stabile organizzazione personale, i criteri particolarmente ampi previsti dalla normativa interna devono essere limitati dalla definizione di stabile organizzazione contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili tra l'Italia e lo Stato di residenza dell'impresa estera.

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Inquadramento normativo, giurisprudenziale e di prassi (2 di 2)

- **Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, firmata a Washington il 25 agosto 1999 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2009**

  Articolo 5, paragrafo 4: Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, diversa da un agente indipendente, è considerata una stabile organizzazione se dispone ed esercita abitualmente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa.

Poiché la Convenzione Italia-USA fa riferimento al semplice **"potere di concludere contratti"**, anziché al concetto più ampio di **"ruolo principale che porta alla conclusione dei contratti"** introdotto dal progetto BEPS, si potrebbe ritenere che assuma rilievo decisivo il luogo in cui i contratti vengono formalmente stipulati

! Secondo la **Technical Explanation** della Convenzione Italia-USA, tale disposizione non si limita ai contratti formalmente stipulati in nome dell'impresa, ma si estende anche ai contratti che, pur non essendo formalmente conclusi in suo nome, risultano giuridicamente vincolanti per essa.

l'Italia ha formulato un'osservazione al Commentario OCSE precisando che la giurisprudenza nazionale deve essere considerata nell'interpretazione del concetto di stabile organizzazione personale, in particolare con riferimento alla nozione di **"potere di concludere contratti abitualmente esercitato"**.

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Mappatura del rischio (1 di 3)

Fase dell'investimento	Attività a basso rischio	Attività ad altro rischio
Origination	• Individuazione delle imprese idonee ad accedere al finanziamento • Analisi dei punti di forza e di debolezza creditizia e attribuzione di un *rating* • Redazione di un *report* interno	• Discussione dei principali termini e condizioni del finanziamento
Negotiation	• Dialogo costante con il *team* statunitense, che fornisce osservazioni su eventuali aspetti critici in relazione, sia alle negoziazioni, sia al merito creditizio (ad esempio, richiesta di un tasso variabile anziché di un tasso fisso) • *Commitment Letter* e *Term Sheet* vengono esaminati dall'Ufficio legale a Londra, che li sottopone al *Pricing Committee* statunitense per approvazione e sottoscrizione	• Il *Term Sheet* è redatto in Italia sulla base di precedenti *standard* • Nella prassi la *Commitment Letter* viene approvata • I viaggi del *management* statunitense in Italia sono preordinati a conoscere le società da finanziare ma non a intervenire direttamente nelle singole transazioni

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Mappatura del rischio (2 di 3)

Fase dell'investimento	Attività a basso rischio	Attività ad altro rischio
***Negotiation* (segue)**	• I *manager* statunitensi si recano in Italia • I legali esterni vengono nominati da funzioni operanti nel Regno Unito o negli Stati Uniti, e alle stesse spetta anche la revisione *matkup*	• Il *manager* Italiano chiede i preventivi agli studi legali italiani, interagisce direttamente con i legali esterni, rispondendo a specifiche richieste e partecipando a *conference call* se coinvolgono profili commerciali o tecnici
Execution	• Fase che termina con l'approvazione del Comitato Autorizzativo statunitense • Il *Pricing Committe statunitese* ha potere di veto • Il *team* italiano generalmente non viene coinvolto nel *closing,* che si svolge per corrispondenza o a Londra • Il *team* legale londinese dà il via libera agli uffici irlandesi, che provvedono al trasferimento del denaro	• Non ci sono episodi di mancata conferma

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Mappatura del rischio (3 di 3)

Fase dell'investimento	Attività a basso rischio	Attività ad altro rischio
Holding		Il *manager* italiano ha il potere di firma dei *report* di *performance* e interviene in caso di violazioni contrattuali Le richieste di intervento vengono inviate alla mailbox ITA
Rischio e remunerazione	• La remunerazione della *branch* italiana è basata sul metodo del *cost plus*	• Il *bonus* del manager italiano è legato al raggiungimento degli obiettivi della casa madre • Il *manager* italiano partecipa a riunioni preordinate a decidere l'ammontare del *bonus* da attribuire ai dipendenti

IFA © 2026

3. Caso B

Dividendi – Requisiti applicazione Direttiva Madre-Figlia

IFA © 2026

Caso B – Dividendi – Applicazione Direttiva Madre-Figlia

Introduzione

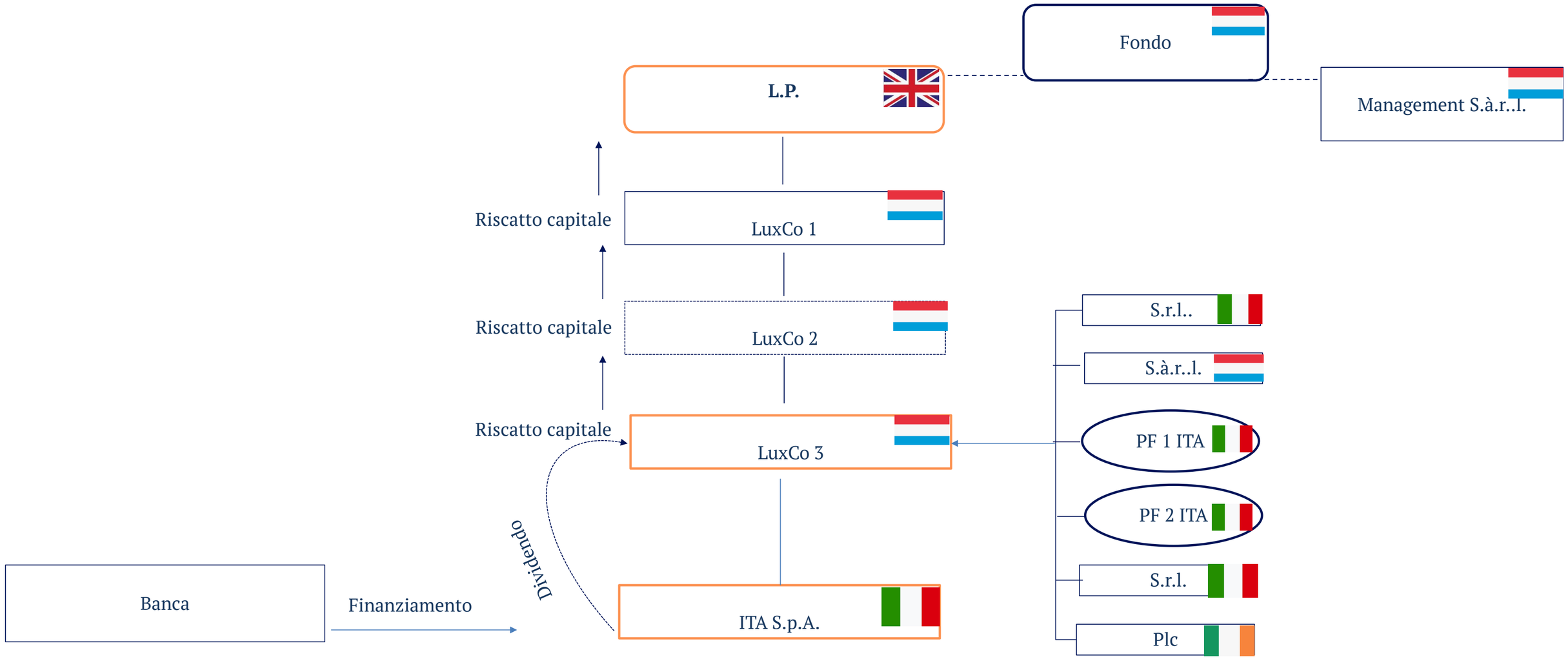

Caso B – Dividendi – Applicazione Direttiva Madre-Figlia

Fattispecie

- ✓ Nel 2023, ITA Spa ha distribuito un dividendo alla propria controllante lussemburghese composto da riserve di capitale (nella specie, riserva da fusione e riserva da sovrapprezzo azioni) e riserva straordinaria (nella specie, di utili)

- ✓ Contestualmente, il CDA di ITA S.p.A. ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo di ammontare superiore al dividendo distribuito; i proventi del prestito sono stati in gran parte utilizzati per finanziare la distribuzione del dividendo

- ✓ La distribuzione veniva effettuata in esenzione ai sensi dell'art. *27-bis* del DPR 600/73, che ha attuato la Direttiva 90/435/CEE , c.d. Madre-Figlia

- ✓ LuxCo 3 imputava l'intero ammontare del dividendo a conto economico tra i ricavi di esercizio e, 9 giorni dopo, riscattava parzialmente il capitale sociale

- ✓ 12 giorni dopo la distribuzione del dividendo, LuxCo 2 riscattava parzialmente il proprio capitale sociale

- ✓ Infine, anche LuxCo 1 riscattava parzialmente il capitale

IFA © 2026

Caso B – Dividendi – Applicazione Direttiva Madre-Figlia

Contestazione

Contestazione

Applicazione abusiva del regime dell'esenzione, non essendo LuxCo 3 il beneficiario effettivo della distribuzione di dividendi

Argomentazione dell'AE

- LuxCo 3 sarebbe priva di struttura organizzativa idonea a supportare una gestione autonoma della partecipazione, disponendo di un solo dipendente;
- LuxCo 3 era titolare di un'unica partecipazione e non svolgeva ulteriori attività di indirizzo, coordinamento e gestione, avendo una funzione meramente passiva di detenzione;
- LuxCo 3 era amministrata da soggetti che ricoprivano pluralità di incarichi nel medesimo gruppo;
- LuxCo 3 aveva la medesima sede di altre società della catena partecipativa;
- Ritrovamento di email da cui risulterebbe che la decisione di distribuire il dividendo era stata presa dalle controllanti, con conseguente mancata soddisfazione del *dominion test*;
- Integrazione dei requisiti di cui all'art. *10-bis* della L. n. 212/2000 (*i.e.*, conseguimento di vantaggi fiscali indebiti; mancanza di sostanza economica dell'operazione ed essenzialità dei vantaggi fiscali indebiti).

IFA © 2026

Caso B – Dividendi – Applicazione Direttiva Madre-Figlia

Argomentazioni difensive (1 di 3)

- **Corte di Giustizia UE, sentenza 26 febbraio 2019, cause riunite C- 116/17 e C-117/17**, "T Danmark e Y Danmark" (che ha recepito i principi già affermati in CGUE 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes plc; CGUE 22 dicembre 2010, Causa C-277/09, RBS Deutschland Holdings GmbH; CGUE 7 settembre 2017, C-6/16, Eqiom) e **Cass. 28 febbraio 2023, n. 6090** (nello stesso senso, tra le altre, Cass. 19 luglio 2023, n. 21281; Cass. 28 luglio 2023, n. 23025).

  Per accertare la configurabilità di un abuso del diritto fiscale relativamente alla fruizione dell'esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi accordata dalla Direttiva Madre-Figlia, **rileva unicamente accertare se la *holding* che percepisce i dividendi** svolga un'effettiva attività economica; **sia dotata di padronanza e autonomia** nelle decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute; disponga di un **reale potere di trattenimento e impiego dei dividendi percepiti**, non essendo obbligata a ritrasferirli alla propria controllante per intero o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento; e abbia assunto la detenzione delle partecipazioni per valide ragioni economiche.

- **Corte di cassazione n. 992 del 10 gennaio 2024** (che conferma la sentenza CTR Lombardia, n. 3394 dell'8 giugno 2016)

  Il fatto che alcuni di soggetti rivestano incarichi anche in altre società del medesimo gruppo (e/o in altri gruppi) non può costituire indice sintomatico della mancanza di autonomia nella gestione della partecipazione detenuta e, quindi, dei dividendi percepiti. "*La partecipazione di una stessa persona fisica in più consigli di amministrazione, siano le società tutte nazionali ovvero anche estere, è prassi comune che consente di avere una visione della gestione del "gruppo" in modo unitario; la mera partecipazione è quindi irrilevante perché ha lo scopo lecito di esercitare uniformità di intenti, senza con ciò snaturare l'organo gestorio a mero esecutore di ordini non discutibili*".

IFA © 2026

Caso B – Dividendi – Applicazione Direttiva Madre-Figlia

Argomentazioni difensive (2 di 3)

- **Cass. civ., n. 6090/2023** «*per individuare una creazione artificiosa non è sufficiente dar rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare l'autonomia organizzativa e gestionale della società stessa (né rilevando) la circostanza per cui la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata interamente da altra società (o altro soggetto) non residente in uno Stato stipulatne (c.d. controllo "a cascata")*».

- **Cass., sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019** (che conferma Cass. sentenze nn. 27112, 27113, 27115 e 27116 del 28 dicembre 2016).

  Implicita conferma della legittimità dell'esistenza di *holding* cosiddette "passive", che si limitano a svolgere funzioni chiave come gestire gli investimenti partecipativi, assolvendo nel gruppo ad una serie di funzioni di supporto, quali segregazione del rischio, realizzazione di investimenti, strumento per operazioni riorganizzative del gruppo, funzioni di garanzia, ecc..

Stabilito il quadro giurisprudenziale di riferimento, è stata data dimostrazione, con evidenze probatorie, dell'integrazione del *dominion test* e di tutti i requisiti ritenuti idonei a dimostrare l'insussistenza di una fattispecie abusiva secondo la giurisprudenza.

IFA © 2026

Caso B – Dividendi – Applicazione Direttiva Madre-Figlia

Argomentazioni difensive (3 di 3)

- **Art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600/1973**

  Esenzione dall’applicazione della ritenuta degli utili corrisposti a: (i) OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e (ii) OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Tale disposizione, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale domestico e unionale, trova applicazione anche con riferimento agli OICR localizzati in Stati extra-UE in grado di garantire un adeguato scambio di informazioni (cfr. Cass. civ., n. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481, 21482, 21582 del 2021 n. 5152 del 2022; nonché CGUE sentenza del 10 aprile 2014, Causa C-190/2012, Emerging Markets, sentenza 17 marzo 2022, causa C-545/19, Allianz FI-Fonds AEVN e sentenza del 30 aprile 2025, caso C-602/23 Finanzamt) posto che, ogni altra conclusione sarebbe contraria all’art. 63 TFUE dovendo essere garantita correttamente la libertà di circolazione dei capitali.

IFA © 2026

4. Caso C

Interessi – Esenzione da imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996

IFA © 2026

4. Caso C – Interessi – Esenzione da imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996

Introduzione

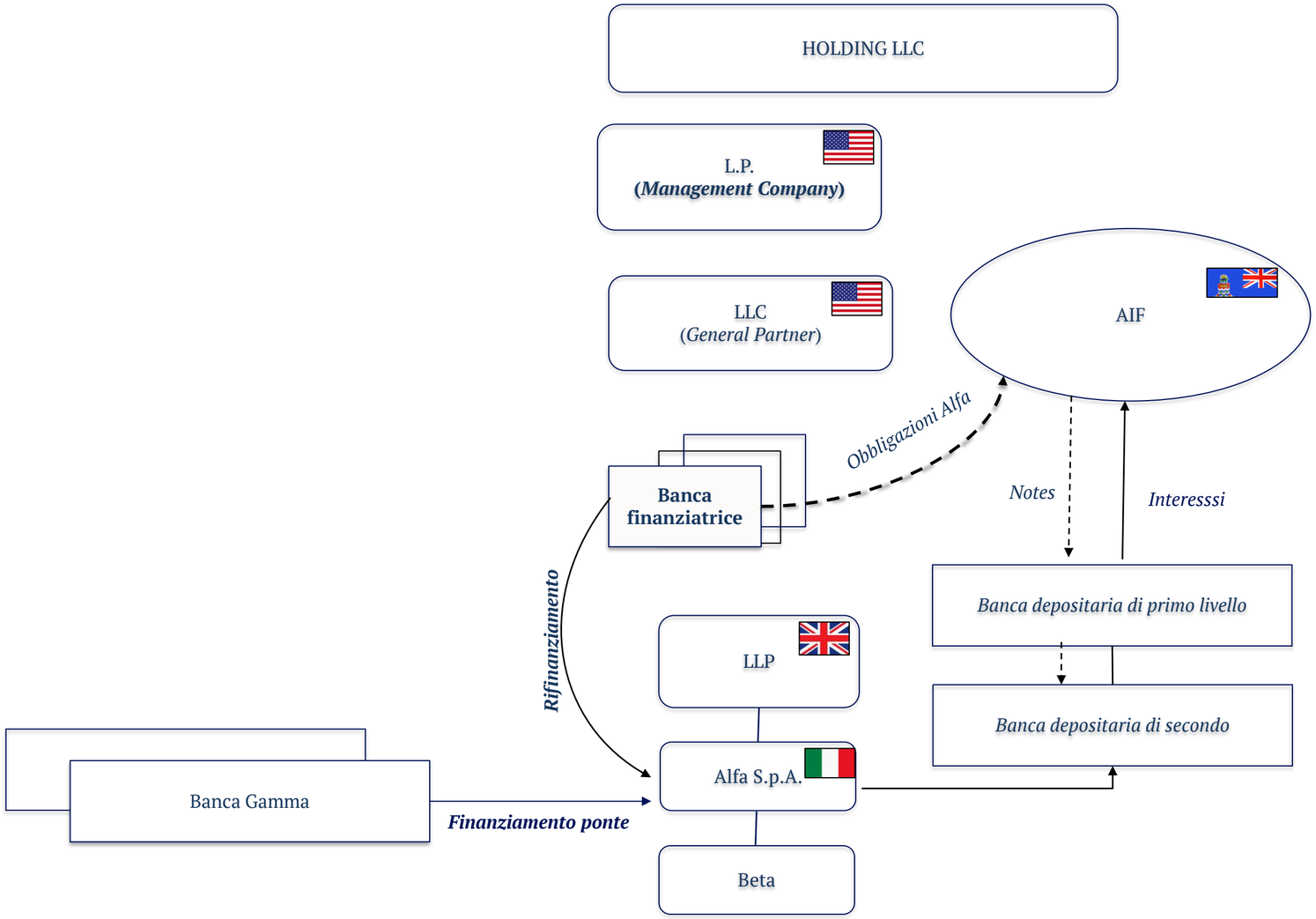

4. Caso C – Interessi – Esenzione da imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996

Fattispecie (1 di 2)

- ✓ AIF è un fondo di investimento alternativo, registrato dal 2020 presso *il Register of Exempted Limited Partnership Caymand Islands* (il «**Fondo**»).

- ✓ L'attività di gestione degli *assets* del Fondo è affidata, in forza di specifico accordo a una *management company* istituita come L.P. (la «**Management Company**»), società iscritta nel registro della *Securities & Exchange Commission* ("**SEC**"), l'autorità federale statunitense preposta alla vigilanza sui mercati finanziari.

- ✓ Nell'aprile 2020, la società Alfa S.p.A. ha concluso l'acquisizione di un'azienda complementare denominata Beta. L'operazione è stata finanziata inizialmente per mezzo di un prestito ponte di un anno emesso da un *pool* di banche guidato da Gamma. Il prestito ponte è stato successivamente rifinanziato tramite l'emissione di obbligazioni garantite a tasso variabile ("*Senior Secured Floating Rate Notes*", di seguito le "**Obbligazioni Alfa**"), quotate sul Sistema Multilaterale di Negoziazione di Vienna, gestito dalla Wiener Borse.

- ✓ Nel febbraio 2021, il Fondo ha sottoscritto le Obbligazioni Alfa, con scadenza 2027. Le Obbligazioni Alfa sono state depositate presso una banca depositaria di primo livello e detenute da una banca depositaria di secondo livello, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 4 dicembre 1996, n. 632. A decorrere dal marzo 2023, le Obbligazioni Alfa sono state trasferite a una diversa banca depositaria di primo livello e, nell'agosto 2024, sono state integralmente ripagate

IFA © 2026

4. Caso C – Interessi – Esenzione da imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996

Fattispecie (2 di 2)

- ✓ In forza dell'investimento nelle Obbligazioni Alfa, nel periodo compreso tra marzo 2021 e gennaio 2023, il Fondo ha ricevuto il pagamento di interessi di fonte italiana (gli "**Interessi**").

- ✓ Nonostante sussistessero i presupposti di natura soggettiva e oggettiva per poter beneficiare dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996, all'atto di ciascun pagamento, gli Interessi venivano erroneamente assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 239/1996.

- ✓ Nel novembre 2024, il *General Partner* ha presentato, per conto del Fondo, un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (l'«**Istanza di Rimborso**) dell'imposta sostitutiva indebitamente applicata sugli Interessi. In particolare, il Fondo ha dimostrato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per beneficiare dell'esenzione da imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996.

- ✓ L'Istanza di Rimborso non ha avuto riscontro ed è stato impugnato il Silenzio-Rifiuto.

IFA © 2026

4. Caso C – Interessi – Esenzione da imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996

Inquadramento normativo

Art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996: non sono soggetti ad imposta sostitutiva "*gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (…) percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni*" ovvero da "*(…)* ***b) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo*** *(…)*" («**Requisiti Soggettivi**»).

Art. 7, del D.Lgs. n. 239/1996: l'applicazione dell'esenzione da ritenuta richiede che siano integrati i seguenti requisiti («**Requisiti Oggettivi**»):

- deposito, diretto o indiretto, dei titoli "*presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente,* ***ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze*** *- Dipartimento delle entrate*" (comma 1);

- acquisizione, da parte della banca o della società di intermediazione mobiliare di cui al precedente punto (i) de:
  - **l'autocertificazione dell'effettivo beneficiario** dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei Requisiti soggettivi "*per la non applicazione dell' imposta.* ***Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione****. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze*" (comma 2);
  - "***i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario*** *dei proventi dei titoli depositati,* ***nonché il codice identificativo del titolo*** *e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza*" (comma 2).

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Rilievi ed eccezioni (1 di 2)

POSIZIONE DEL FONDO

✓ **Integrazione dei Requisiti Soggettivi**:

–Il Fondo si qualifica come un investitore istituzionale estero, privo di soggettività tributaria, stabilito in uno Stato incluso nell'elenco degli Stati collaborativi di cui al D.M. 4 settembre 1996, considerandosi conseguentemente beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso

–La Management Company integra il requisito dell'assoggettamento a vigilanza regolamentare, essendo soggetta a supervisione da parte della SEC

✓ **Integrazione dei Requisiti Oggettivi:**

- le Obbligazioni Alfa erano negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (precisamente nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da Wiener Borse)
- Le Obbligazioni Alfa sono state depositate presso una banca depositaria di primo livello e detenute da una banca depositaria di secondo livello, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 4 dicembre 1996, n. 632
- la Management Company, in qualità di organo di gestione del Fondo, ha reso l'autocertificazione normativamente richiesta

IFA © 2026

Caso A - Stabile organizzazione - Fondo lussemburghese– *Asset manager* irlandese - Branch ITA

Rilievi ed eccezioni (1 di 2)

ECCEZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- ✓ **Asserito difetto di prova** in merito al "*flusso di denaro*", alla "*commisurazione esatta delle imposte subite*" e al "*periodo di possesso*":

  –Le certificazioni della banca di primo livello, pur dettagliando gli importi, gli interessi e le ritenute applicate, sarebbero prive di dati essenziali quali valori nominali, date di acquisizione e dismissione dei Titoli e quindi effettivo periodo di possesso e tale lacuna non sarebbe colmabile attraverso la certificazione della banca di secondo livello

  –La mancata dimostrazione del periodo di possesso non permetterebbe di ricostruire l'esatto ammontare delle ritenute subite e degli interessi non soggetti ad imposta secondo il sistema di registrazioni sul conto unico previsto dall'art. 3 del medesimo decreto in cui si legge testualmente ai commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 239/1996

  –Assenza della certificazione probatoria circa il versamento delle ritenute all'Erario

  –Difetto di prova circa la sussistenza del potere di firma in capo ai soggetti firmatari dei mandati di gestione

REPLICHE DEL FONDO

- ✓ Dimostrazione dell'infondatezza delle avverse eccezioni, tramite tabelle di riconciliazione e riferimenti puntuali, e dimostrazione della possibilità di rinvenire le prove ritenute carenti dall'Agenzia delle entrate nella documentazione già agli atti

- ✓ Deposito, in via prudenziale, di ulteriore documentazione a confutazione delle avverse eccezioni

IFA © 2026

5. Caso D

Persone fisiche – Verifica *post* D.Lgs. 209/2023

IFA © 2026

5. Caso D – Verifica *post* D.Lgs. 209/2023

Fattispecie

- ✓ PF è un cittadino italiano iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero ("**AIRE**"), il quale, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, ha trasferito la propria residenza in **Svizzera**.

- ✓ PF è **separato (ma non divorziato)**, e ha tre figli ultraquarantenni residenti in Italia.

- ✓ PF è **titolare di permesso di soggiorno svizzero di tipologia C**.

- ✓ PF ha optato per l'**assoggettamento alla c.d. "imposizione globale secondo il dispendio**", prevista dalla normativa svizzera. Conseguentemente, i redditi di natura pensionistica percepiti da PF sono tassati in Svizzera, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni.

- ✓ PF, dopo il trasferimento in Svizzera, ha continuato a ricoprire **cariche all'interno di alcune società italiane** (*i.e.*, membro di C.d.A.) e sui relativi compensi è stata applicata la **ritenuta a titolo d'imposta, in qualità di soggetto non residente**. Per lo svolgimento di tali attività non era richiesta la presenza fisica. Inoltre, PF non si è avvalso di uffici personali presso le sedi societarie e non ha mai fruito di quali segretaria personale, telefono aziendale, autista, ecc..

IFA © 2026

5. Caso D – Persone fisiche – Verifica *post* D.Lgs. 209/2023

Attività istruttoria e strategia difensiva

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

- ✓ In considerazione del fatto che la Svizzera, fino al periodo di imposta 2023, rientrava tra gli Stati a fiscalità privilegiata, PF è risultato destinatario di una **verifica incisiva**: oltre alla documentazione preordinata a dimostrare l'effettività del trasferimento di residenza, sono state richieste informazioni evidentemente preordinate alla liquidazione dell'imposta (*e.g.*, ricostruzione della movimentazione dei titoli, ecc.).

- ✓ Particolare ***focus* sulla presenza sul territorio** (telepass, carte di credito ecc.).

.

STRATEGIA DIFENSIVA

- ✓ Puntuale confutazione dei singoli rilievi (*e.g.*, in relazione a singole utenze rimaste intestate a PF a causa di un mancato aggiornamento da parte del prestatore di servizi, produzione e-mail di sollecito, ecc.)

- ✓ Contestazione dell'applicabilità del criterio dei nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. 209/2023

IFA © 2026

6. Caso E

Regime IVA delle commissioni di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione a seguito della Decisione Corte Generale EU T-184/2025

IFA © 2026

5. Caso E – Regime IVA delle commissioni di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione a seguito della Decisione Corte Generale EU T-184/2025

Introduzione

- ✓ A (*Originator*) trasferisce a SPV (*Issuer*) un portafoglio di contratti di finanziamento, con conseguente trasferimento delle relative posizioni obbligatorie.

- ✓ La gestione dei finanziamenti ceduti e delle relative garanzie comprende attività quali monitoraggio e amministrazione dei crediti trasferiti; calcolo di tassi, interessi e commissioni; modifiche e aggiornamenti degli accordi di finanziamento; ove necessario, attività di recupero dei crediti.

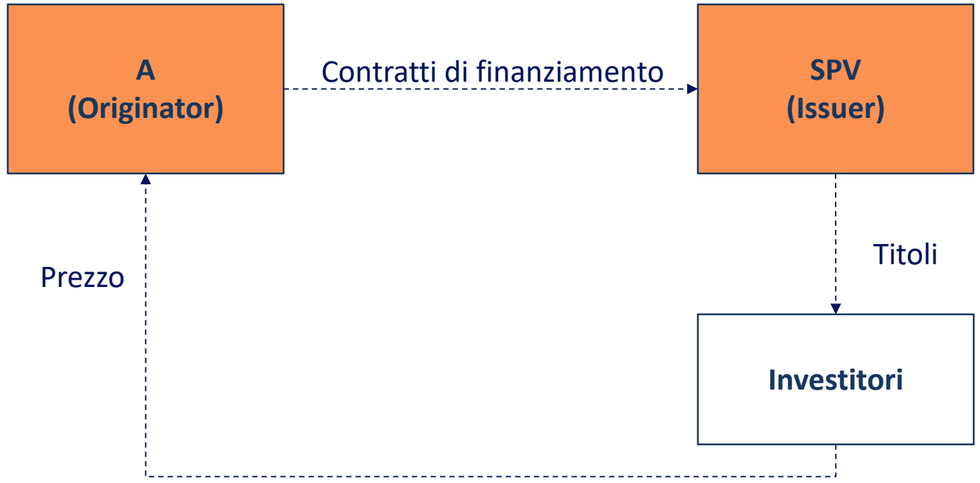

IFA © 2026

5. Caso E – Regime IVA delle commissioni di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione a seguito della Decisione Corte Generale EU T-184/2025

Inquadramento normativo e di prassi

Dettato normativo

L'articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 (che recepisce l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE) esenta da IVA la gestione dei crediti effettuata dal concedente, escludendo espressamente dall'esenzione l'attività di recupero crediti.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016)

Nozione di "gestione dei crediti"

L'Agenzia delle Entrate interpreta l'esenzione in senso estensivo. Essa comprende l'intero insieme delle attività di *servicing* previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della Legge n. 130/1999 (legge italiana sulla cartolarizzazione): l'incasso dei crediti; i servizi di cassa e di pagamento; la tenuta della contabilità separata; le comunicazioni ai debitori ceduti; tutte le attività accessorie. Tali attività sono considerate un unico servizio complesso e unitario, nel quale i servizi di pagamento e di regolamento dei flussi debito/credito rappresentano soltanto una componente.

Nozione di "concedente"

Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, fondato sull'**articolo *7-bis*, comma 7, della Legge n. 130/1999, ai fini fiscali la cessione dei crediti alla SPV (società veicolo) si considera come non avvenuta**. Di conseguenza, *l'originator* continua a mantenere la qualifica di concedente. Pertanto, la condizione soggettiva richiesta dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE e dall'articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, ossia che la gestione sia effettuata dal soggetto che ha concesso il credito, si considera soddisfatta poiché il credito è originariamente riconducibile alla banca *originator*.

IFA © 2026

5. Caso E – Regime IVA delle commissioni di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione a seguito della Decisione Corte Generale EU T-184/2025

Sentenza del Tribunale dell'Unione europea

- L'esenzione prevista per la gestione dei crediti non si applica ai servizi di gestione del credito prestati dal soggetto che ha originariamente concesso il finanziamento qualora tale soggetto abbia successivamente trasferito il credito e continui a gestire tale credito a fronte di un corrispettivo percepito dal cessionario.



- Il soggetto originariamente concedente non può beneficiare dell'esenzione IVA per l'attività di *servicing* svolta dopo la cessione del credito a favore del soggetto acquirente.

IFA © 2026

5. Caso E – Regime IVA delle commissioni di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione a seguito della Decisione Corte Generale EU T-184/2025

Potenziali scenari futuri

Tipologia di servizio	Regime IVA
Commissioni di *servicing* relative a crediti *in bonis* (*performing loans*) erogati *dall'originator*.	• I corrispettivi per i servizi di *servicing* relativi sia a portafogli di crediti *performing* sia a portafogli di crediti non *performing* dovrebbero, in linea di principio, essere assoggettati a IVA nella misura del 22%, con conseguenze in termini di *pricing* e di pro-rata di detraibilità. • Resta da verificare se sia possibile sostenere l'esenzione IVA di tali servizi facendo leva sul fatto che, ai sensi della Legge n. 130/1999, la cessione dei crediti si considera, ai fini fiscali, come non avvenuta. Ne deriva una tensione tra la normativa nazionale e l'orientamento interpretativo sviluppato dalla giurisprudenza dell'Unione europea. • È in corso di costituzione un tavolo di lavoro congiunto tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Agenzia delle Entrate, con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni operative.
Altri compensi di *servicing* relativi a finanziamenti	**Non impattato**

IFA © 2026



International Fiscal Association
Sezione italiana



